

AC 2220  
EMENDAMENTO

Con seguente  
mente,

app. un fine

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

Art. 30-bis

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni al comma 733 ~~sostituire~~  
le parole "28 febbraio 2014" con le parole "30 giugno 2020" e ~~sostituire~~ il comma 732 con il  
seguente:

substituito con le seguenti

è sostituito

732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

OSNATO  
BIGNAMI  
ZUCCONI

30.02

FdI

A.C. 2220  
Emendamento

*aggiungere*

Dopo l'articolo 30 ~~è aggiunto~~ il seguente:

Articolo 30-bis

All'art. 1, della legge n. 208, del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni ~~sostituire~~ il comma 484 con il seguente

*è sostituito*

*"484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 nr. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione".*

OSNATO

BIGNARDI

ZUCCONI

*30.03*

*FdI*

AC 2220

Emendamento

Articolo 38

<sup>38 aggiunto</sup>  
Dopo l'articolo, ~~inserirlo~~ <sup>aggiungo</sup> il seguente: "Art. 38-bis» (Canoni pertinenze demaniali) —

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse, le parole: «30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 »;

b) al comma 733, le parole «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

2. Alla <sup>articolo 1 della</sup> legge 28 dicembre 2015, n. 208, ~~articolo 1~~, il comma 484 è sostituito <sup>del</sup> con il seguente:


«484. Fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, come previsto dall'articolo 1, comma 677, lettera e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica, comunque, alle concessioni che risultano oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale.»

3. Dal 1° gennaio 2020 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari:

a) alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'importo annuo del canone dovuto a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.

BURATTI



PD

38.029

38

A.C. 2220 - Emendamento

Art. 44

03

aggiungere  
Dopo l'art. 44, inserire il seguente:

«Art. ~~44~~ 44-bis. (Sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime)

1. In attesa di una complessiva revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, sino al 31/12/2020 sono sospesi i pagamenti dei canoni delle concessioni indicate all'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come modificato dall'articolo 1, commi 251 e 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.
2. Sino alla stessa data del 31/12/2020 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Corneli, Migliorino, Battelli

Corneli Migliorino Battelli

M5S

44.04

7

Emendamento AC 2220  
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze Indifferibili

EMENDAMENTO

ART. 43

Dopo l'articolo 43 <sup>chiusure</sup> aggiunto il seguente:

«Articolo 43-bis.


(Modifiche alla disciplina in materia di canoni demaniali marittimi)

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 marzo 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo ~~43~~, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 30 novembre 2019. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


2. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

3. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi 675 e 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 il comma 9 è sostituito dal seguente: «L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 anni consecutivi, la professionalità decade.»

  
RAFFAELLI, ANDREUZZA, PATASSINI, BITONCI, CAVANDOLI, CENTEMERO G., COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI,

PAGANO A., PATERNOSTER, TARANTINO



LEGA

3

43.03

AC 2220  
EMENDAMENTO

aggiungere

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

Art. 30-bis

Al primo comma dell'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione ~~sopprimerà~~ le seguenti parole "senza alcun compenso o rimborso":

^  
comma 1, sono soppressi

OSNATO

BIGNAMI

ZUCCONI

30.06

FdI

AC 2220  
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

30-bis

(Modifiche al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione)

1. All'articolo 35, del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. –Codice della Navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: sono aggiunti
- a) Al comma 1 dopo la parola "mare" e prima delle parole "sono escluse" aggiungere le seguenti "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative";
- b) dopo il comma 1 <sup>È aggiunto</sup> aggiungere il seguente:  
"2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410".

OSNATO

BIGNAMI

ZUCCONI

30.01

FdI

AC 2220  
EMENDAMENTO

~~600.000.000~~

Dopo l'articolo 30 ~~è aggiunto~~ il seguente:

Art. 30-bis

All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione.  
aggiungere il seguente comma:

Art. 1  
comma 2

è aggiunto

265 \* *La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio.*

OSNATO  
BIGNAMI  
ZUCCONI

30.010

FdI

AC 2220  
EMENDAMENTO

DOPO L'ART. 30, AGGIUNGERE IL SEGUENTE: 30-bis

Dopo il 2° comma dell'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, aggiungere i seguenti commi:

*sono aggiunti*

- 2 bis \* Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.
- 2 ter \* Si considera cessata la concessione al suo effettivo spirare."

OSNATO

BIGNAMI

ZUCCONI

30.04

FdI

AC 2220  
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis

All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, ~~sostituire~~ le parole "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79".

sono richieste  
con le  
seguenti:

OSNATO  
BIGNAMI  
ZUCCONI

30.05

FdI

AC 2220  
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

è abrogato

Art. 30-bis

All'articolo 1 comma 246 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 ~~sostituire~~ la parola "approdo" con le parole "ormeggi e degli approdi turistici"; ~~nonché sostituire~~ la parola "2020" con le parole "2021", <sup>requerenti</sup> anche in deroga all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,"

seguenti:

Con sequente n. 14,

è sostituito

30.07

OSNATO

BIGNAMI

ZUCCONI

FdI

AC 2220  
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

30-bis. All'articolo 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013 nr. 147 ~~sopprimere~~ le parole "riferibile alle utenze domestiche" e al ~~successivo~~ comma 659 ~~sostituire~~ le parole "può prevedere" <sup>sono</sup> ~~con la parola~~ "prevede". <sup>non</sup> ~~richiede~~

segue:

sono soppressi. <sup>Con</sup> ~~segue~~ <sup>seguente</sup>

OSNATO  
BIGNAMI  
ZUCCONI

30.08

FdI